

RG 10013/13



**REPUBBLICA ITALIANA**

*In nome del Popolo Italiano -*

Il Tribunale di Venezia, terza sezione civile, composto dai seguenti magistrati:

- dott. Enrico Schiavon - Presidente
- dott. Paolo Talamo - Giudice rel. est.
- dott. Silvia Bianchi - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 10013/2013 del ruolo generale promossa da

**LORENZO**  
 con procuratore e l'avv. [redacted] (del Foro di Treviso) e domicilio eletto presso l'avv. [redacted] (del Foro di Venezia)  
 e con la partecipazione/intervento del **PUBBLICO MINISTERO DI VENEZIA**

Oggetto : mutamento di sesso;

conclusioni delle parti : come precisate all'udienza del 19/9/2014.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato al PUBBLICO MINISTERO DI VENEZIA, **LORENZO** esponeva di essere nato [redacted] [redacted] identificato con sesso maschile ma di avere avvertito, sino dai primissimi anni di vita, forte condizione di disagio legata e dipendente dall'identità di genere che non sentiva corrispondente. Precisava l'attore di avere, sin dal 2008 - all'età di 28 anni -, iniziato terapia ormonale alla quale ben rispondeva tanto dal punto di vista psicologico quanto da quello somatico e che, successivamente, dopo essere stato seguito da specialisti psicologi che hanno offerto diagnosi certa di disturbo d'identità di genere sessuale in assenza di patologie mentali, si sottoponeva ad intervento chirurgico di mutamento dei tratti somatico-sessuali. Il [redacted] allegando essere stata la modificazione chirurgica indifferibile ed indispensabile sussistendo conflittualità irriducibile tra i connotati fisici e l'interiore sentire, chiedeva che il Tribunale provvedesse nel disporre la rettificazione di attribuzione di sesso per come enunciato

1

SENTENZA
n° <u>355</u>
depositata il <u>30 GEN. 2015</u>
cronologico <u>1601</u>
repertorio <u>624</u>

oggetto: Mutamento di sesso



nell'atto di nascita con relativo ordine di rettificazione all'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI [REDACTED]. Il [REDACTED] evidenziato essere ormai da tempo conosciuto con il nome di Bianca, chiedeva inoltre rettificazione del nome e, quindi, attribuzione del nome con il quale era, ormai, dai più conosciuto ed appellato. La causa è stata istruita con prove documentali; è stata inoltre disposta CTU medica volta a verificare l'irreversibilità del mutamento di sesso. La parte attrice, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc., ha precisato le conclusioni nel corso dell'udienza in data 19/9/2014.

Deve prima di tutto essere chiarito come unico legittimo "contraddittore" nel presente giudizio sia il Pubblico Ministero non prevenendo alcuna norma che al giudizio partecipi l'Ufficiale dello Stato Civile al quale, come specifica il quinto comma dell'art. 31 D.lgs. 150/2011, compete di dare esecuzione alla pronuncia giudiziale che ha accolto la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (<<il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro>>). Quanto ai restanti soggetti passivi - visto l'art. 31, co. 3, D.lgs. 150/2011 - della procedura (eventuali coniuge e figli dell'attore) deve essere evidenziato come il [REDACTED] - come dallo stesso dimostrato (doc. 6) - non abbia mai contratto matrimonio né risulti avere avuto prole.

Orbene, venendo al merito, rileva il Collegio come presupposto fondamentale della pronuncia richiesta dal [REDACTED] sia l'intervenuta modificazione (che nel caso in esame risulta essere già avvenuta anche dal punto di vista somatico) dei caratteri sessuali del richiedente. Il [REDACTED] infatti, nato di sesso maschile (doc. 1), risulta oltre che dal punto di vista somatico - come comprova la documentazione medica in atti - anche dal punto di vista psicologico, donna (docc. 3, 4, 5 e 7) cosicché, evidentemente, si è reso indispensabile l'adeguamento chirurgico, all'interno sentire, dei caratteri fisico-esteriori. In particolare dalla documentazione di carattere medico/psicologico prodotta dal [REDACTED] ben emerge come lo stesso abbia seguito lungo percorso di valutazione e preparazione al cambiamento di sesso chiaramente dimostrando - comunque in assenza di patologia - di sentirsi e di voler essere vista soggetto di sesso femminile.

La stessa disposta CTU - affidata alla dott.ssa Nalin - ha confermato l'irreversibilità, materiale e dal punto di vista dell'interno sentire del [REDACTED] del percorso dallo stesso intrapreso. La CTU ha, infatti, quanto segue accertato: <<Il sottoscritto CTU ritiene che il Sig. [REDACTED] abbia la piena coscienza del mutamento irreversibile del proprio sesso e la volontà di iniziare o meglio,

2  




continuare la propria vita come soggetto di sesso femminile. A conferma di ciò vi è anche la presenza al suo fianco di un compagno con il quale vi è l'intenzione di sposarsi. In conclusione posso affermare che il Sig. [REDACTED] ha piena coscienza del significato irreversibile del mutamento dei propri caratteri sessuali, che risulta essere il risultato di un lungo processo di cambiamento sia psichico che fisico, volto a vivere la propria vita come soggetto di sesso femminile>>.

Quanto alla richiesta di attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla Legge 164/1982 - questa consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 della Legge 164/1982 (<<Le attestazioni [...] sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome>>), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.

Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da "[REDACTED] LORENZO" in "[REDACTED] BIANCA", risultando quest'ultimo il nome con il quale il medesimo è conosciuto nel mondo esterno (docc. 2 e 7).

La domanda deve, quindi, essere accolta.

Le spese di lire, per ovvie ragioni, possono essere integralmente compensate tra le parti.

#### PQM

il Tribunale di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82 e 49 DPR 396/2000.

dispone, preso atto del già intervenuto adeguamento chirurgico del caratteri sessuali, la rettificazione di sesso - da maschile a femminile - di [REDACTED] LORENZO, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] attribuisca a "[REDACTED] LORENZO" il prenome di [REDACTED] BIANCA";

ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di [REDACTED] - luogo di nascita di [REDACTED] LORENZO - di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso e di nome nel relativo registro;

Spese di lite compensate integralmente.

Così deciso in Venezia nella camera di Consiglio in data 24 settembre 2014.

Il Giudice Est.  
Dott. Paolo T. [REDACTED]

Il Presidente  
Dott. Enrico Schiavon



Scrit. 355/15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*Elle mo*

TRIBUNALE DI VENEZIA  
DEPOSITATO  
30 GEN. 2015  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

*mo*

